

Nota in data 24 luglio 2003 del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di ... con la quale si trasmette, per le valutazioni dei profili dell'effettivo esercizio indipendente della funzione giudiziaria, la corrispondenza intercorsa tra quell'Ufficio ed il Ministero della giustizia sulla commissione rogatoria nel procedimento penale contro

(Deliberazione del 22 novembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 novembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

“Con nota del 24 luglio 2003, il Procuratore aggiunto di ..., dott. ..., ed il Sostituto Procuratore dott. ..., trasmettevano gli atti relativi alla corrispondenza intercorsa col Ministro della giustizia in ordine alla rogatoria citata in oggetto, in quanto a loro parere il relativo contenuto incideva “sull'indipendente esercizio della funzione giudiziaria”.

I fatti rilevanti che avevano dato oggetto alla nota sono così sinteticamente riassumibili: i PM di ... avevano trasmesso una rogatoria all'estero al Ministro della giustizia, che l'aveva inoltrata all'autorità straniera. Successivamente, il Ministro aveva comunicato che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 140 del 2003 (sulla sospensione dei procedimenti per le alte cariche dello Stato), al fine di valutare se la nuova normativa aveva effetti sul procedimento in esame, in cui era indagato anche il Presidente del Consiglio, aveva richiesto in restituzione gli atti all'autorità straniera, che li aveva effettivamente restituiti. Aveva quindi a sua volta rimesso gli atti al PM per la relativa valutazione. I PM avevano ritenuto irricevibili gli atti per abnormità della procedura seguita, ipotizzando una violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Il Consiglio superiore della magistratura in data 18 dicembre 2003 ed in data 23 settembre 2004, chiedeva informazioni sullo stato della pratica al PM, senza ricevere risposta. La mancata risposta alle richieste di informazioni rivolte alla Procura di ... dimostra che la questione oggetto del quesito ha ormai perso di attualità relativamente al procedimento all'epoca in corso.

Tuttavia, il Consiglio ritiene che i problemi posti nella nota debbano essere affrontati in via generale al fine di concorrere a definire gli ambiti di competenza dell'Autorità giudiziaria in materia, in particolare con riguardo ai poteri del Ministro della giustizia, nell'ottica di fornire un contributo alla leale collaborazione che deve informare i rapporti tra poteri dello Stato.

L'art. 727 cpp riserva al Ministro, che riceve una richiesta di rogatoria all'autorità straniera l'alternativa di inoltrare gli atti per via diplomatica, ovvero di disporre, con decreto e con una rigida procedura, che non intende procedere alla rogatoria, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. La decisione va comunicata entro 5 giorni all'A.g. (art. 204 disp. att. cpp). La scelta contiene un vaglio di natura politica ed è assolutamente discrezionale (la dottrina ritiene che sia un atto amministrativo, impugnabile come tale dall'imputato e dalle altre parti del processo).

L'ambito della scelta del Ministro è strettamente correlata alle sue attribuzioni politiche, per cui il rifiuto non può che essere determinato dalle ragioni espressamente indicate dalla norma. Tutte le altre valutazioni di carattere processuale spettano unicamente all'A.g. che richiede la rogatoria. Ne consegue, ad esempio, che la valutazione se il procedimento debba essere sospeso o meno spetta unicamente all'A.g., e non certo al Ministro, che comunque non potrebbe rifiutare di inoltrare la rogatoria adducendo tale ragione.

In ordine al potere del Ministro di ritrattare la scelta effettuata, si noti che il comma 5 dell'art. 727 cit. prevede che, nel caso in cui la rogatoria sia stata inoltrata all'autorità straniera direttamente dall'A.g. per ragioni di urgenza, il Ministro, cui va effettuata la relativa comunicazione, può emettere il decreto di rifiuto di cui al comma 2, ma solo fin quando l'agente diplomatico o consolare italiano non abbia trasmesso la rogatoria all'Autorità straniera. Invece, nel caso ciò sia già avvenuto, il Ministro perde la facoltà di fermare la richiesta di rogatoria, persino se sussistono le ragioni di sicurezza o gli altri essenziali interessi nazionali citati dal comma 2. Il principio che se ne ricava è che la rogatoria, una volta inoltrata all'Autorità straniera, per nessun

motivo può essere fermata dal Ministro. Dal che deriva che il Ministro, se ha già inoltrato la rogatoria all'Autorità straniera, non può fermarla, nemmeno in caso di sussistenza delle eccezionali ragioni di cui al comma 2, ed evidentemente a maggior ragione per motivi di ordine processuale, che non ha alcun potere di sindacare.

Pertanto, il Consiglio

delibera

di rispondere al Procuratore aggiunto di ... nei sensi di cui in motivazione”.